

ALLEGATO "A"

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO CON HOBBISTI DI PONTELAGOSCURO – Il baule in piazza

SOMMARIO

Art. 1) DEFINIZIONI	2
Art. 2) OGGETTO E FINALITA'	2
Art. 3) AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE.....	3
Art. 4) PERIODICITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	3
Art. 5) LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATINO.....	4
Art. 6) SOGGETTI AMMESSI AL MERCATINO	4
Art. 7) MODALITA', REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE.....	4
Art. 8) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	5
Art. 9) UTILIZZO DEI POSTEGGI.....	5
Art. 10) MERCEOLOGIE NON AMMESSE.....	6
Art. 11) REQUISITI MINIMI DELLE AREE.....	7
Art. 12) SANZIONI	7

Art. 1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente disciplinare, e sulla base di quanto stabilito dal D.LGS 114/98, dalla L.R. 12/1999 e dalla L.R. 23/2018, sono definiti:

- a) HOBBIISTI tutti gli operatori non professionali del commercio così come definiti all'art. 7 bis della L.R. 12/1999: operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono barattano, propongono e espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore;
- b) OPERATORI PROFESSIONALI commercianti su area pubblica dotati di Partita IVA e in possesso di autorizzazione di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 12/1999 per il commercio su area pubblica con posteggio o itinerante;
- c) OPERATORI DELL' INGEGNO CREATIVO, come definiti dall'articolo 4, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 purché provvisti di copia della dichiarazione di atto notorio presentata presso il Comune;
- d) MERCATINO un mercato con la partecipazione di hobbisti e operatori commerciali professionali;
- e) MERCATINO OCCASIONALE un mercato con hobbisti che si svolga in occasioni definite quali fiere, feste religiose e civili e similari;
- f) MERCATINO A CADENZA PERIODICA un mercato con hobbisti che si svolga nella stessa area per almeno 10 date nell'anno solare;
- g) SOGGETTO GESTORE il soggetto esterno a cui è affidata l'organizzazione e la gestione del mercatino.

Art. 2) OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente disciplinare è redatto nel rispetto del D.Lgs 114/98, della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23, della Delibera di Giunta Regionale n. 844/2013, della Delibera di Giunta Regionale n. 328/2019 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 805/2019.
2. Il mercatino con hobbisti denominato "Il baule in piazza" si svolge nella frazione di Pontelagoscuro e vi sono ammesse la vendita, il baratto, la proposta e l'esposizione di cose usate e articoli di modernariato e collezionismo purché di modico valore.
3. La manifestazione persegue le seguenti finalità:
 - a) **economicità**: il mercatino, che si caratterizza per il modico prezzo dei prodotti in vendita, può rappresentare un'offerta alternativa di determinati prodotti per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche;
 - b) **animazione e valorizzazione delle frazioni**: il mercatino rappresenta un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone e di rivitalizzazione della periferia di Ferrara animando e valorizzando la frazione di Pontelagoscuro, concorrendo alla frequentazione del centro del paese;

- c) **promozione del commercio di vicinato:** l'affluenza di visitatori e degli stessi espositori all'area del mercatino supporta le attività commerciali di vicinato, presidi sociali di fondamentale importanza nelle frazioni.
4. Per la valorizzazione del mercatino e contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative, in aree appositamente dedicate, nel rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione alla safety & security.

Art. 3) AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione della manifestazione può essere affidata in gestione a terzi, che curano ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento del mercatino, secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare ed in apposita convenzione con il Comune.

Art. 4) PERIODICITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Il mercatino denominato Il Baule in Piazza si svolge a Pontelagoscuro, in Piazza Bruno Buozzi e strade limitrofe, a cadenza periodica ogni seconda domenica del mese. Lo stesso mercatino può svolgersi anche in forma occasionale in eventi definiti, quali fiere e feste religiose.
2. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Comune può trasferire in altra area, modificarne gli orari, ovvero sopprimere anche temporaneamente il mercatino, dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.
3. Orari:
- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale:
- Operatori con prenotazione: dalle ore 6,00 alle ore 7,45;
- Operatori senza prenotazione (per assegnazione posti liberi non prenotati): dalle ore 7,15 alle ore 8,30;
- b) l'orario entro il quale gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi già assegnati con prenotazione ma risultati vacanti per assenza dell'operatore prenotato, possono presentarsi per la cosiddetta spunta: dalle ore 7,45 alle ore 8,30;
- c) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio: ore 15,00;
- d) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area di mercatino: ore 19,00 (salvo eventi quali sagre e ricorrenze particolari);
- e) per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere gli operatori potranno essere allontanati dal mercatino ovvero non ammessi ai mercatini successivi;
- f) gli operatori inadempienti ai sensi dei precedenti commi saranno segnalati dal gestore al Comune.

4. In caso di mancato svolgimento del mercatino per maltempo o altra causa di forza maggiore, non sarà possibile procedere al recupero dello stesso in altra data.
5. Qualora il giorno individuato per lo svolgimento della manifestazione dovesse coincidere con la festività della Pasqua il mercatino non sarà effettuato.

Art. 5) LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATINO

1. Il mercatino si svolge in piazza Bruno Buozzi e nelle strade limitrofe, in area aperta e sotto i portici di uso pubblico, nel centro di Pontelagoscuro, nelle zone individuate nelle planimetrie allegate al presente Regolamento, nelle quali sono evidenziate in particolare le aree destinate al mercatino con hobbisti, quelle destinate all'ingegno creativo ed alle altre eventuali fattispecie di espositori. Ogni piazzola è contrassegnata da un numero progressivo.
2. In occasione del mercatino, nei tratti di strada limitrofi alle aree destinate ai posteggi degli espositori, saranno previste apposite aree di sosta riservate agli espositori. Dette aree di sosta saranno disposte con opportuna ordinanza.

Art. 6) SOGGETTI AMMESSI AL MERCATINO

1. Sono ammessi a partecipare al mercatino:

- a) hobbisti;
- b) operatori professionali in possesso dell'autorizzazione di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 12/1999;
- c) operatori dell'ingegno creativo

2. Gli **hobbisti** ammessi a partecipare devono essere persone fisiche maggiorenni, in possesso del tesserino identificativo previsto dall'art. 7 bis, commi 3 e 5, della L.R. 12/1999 e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli **operatori professionali** dovranno inderogabilmente esporre merci nella tipologia coerente con quella tipica del mercatino. Il gestore sarà tenuto a non autorizzare il posteggio a quei commercianti i quali esponano merci non coerenti con la natura del mercatino. A tali operatori, per quanto non espressamente citato nel presente regolamento, si applica quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale Disciplina del Commercio su area pubblica.

4. Gli **operatori dell'ingegno creativo** devono essere provvisti di regolare autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che la totalità delle opere/oggetti/materiali realizzati ed esposti, è frutto della propria arte o del proprio ingegno. Ad essi sarà destinata una specifica area nell'ambito del mercatino, individuata nelle planimetrie di cui al precedente art. 4.

Art. 7) MODALITA', REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:

- a) essere in possesso del tesserino identificativo previsto dalla L.R. 12/1999;
- b) accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino;
- c) consegnare al gestore unitamente al tesserino l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente;
- d) esibire merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
- e) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
- f) indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

2. Tutti i partecipanti al mercatino si obbligano:

- a) a registrare l'arrivo alla postazione di check-in allestita dal soggetto gestore, il quale assegnerà l'identificativo del posteggio;
- b) a versare il contributo di partecipazione alle spese stabilito dal soggetto gestore. In caso di mancato versamento il partecipante sarà allontanato dal mercatino e segnalato al Comune;
- c) ad essere presenti per tutta la durata della manifestazione e a non essere sostituiti, se non temporaneamente, da altre persone;
- d) ad assumere tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati durante il transito nell'area della manifestazione e/o durante l'occupazione dello spazio assegnato.

Art. 8) ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli hobbisti, ai sensi dell'art. 7 bis c. 8 della L.R. 12/1999 e s.m.i., avviene sulla base della rotazione avendo cura che venga rispettata una corretta alternanza fra tutti i richiedenti e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti. Successivamente alla prima edizione, viene data priorità a chi non ha mai partecipato alla manifestazione.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati al commercio su aree pubbliche avviene secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa e dal Regolamento Comunale che disciplina il commercio su area pubblica;

Art. 9) UTILIZZO DEI POSTEGGI

1. L'occupazione dei posteggi resta subordinata al rispetto dei seguenti divieti:
 - a) di occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, tende o merci appese; i marciapiedi retrostanti devono sempre essere lasciati completamente sgombri;

- b)** di tenere comportamenti che possano offendere con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque inconsulti, i clienti e visitatori, gli altri operatori e terzi in genere nonché le forze preposte alla sorveglianza ad alla gestione durante tutto lo svolgimento del mercatino;
- c)** di utilizzare mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di musica e la dimostrazione di oggetti sonori, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi;
- d)** di ogni forma di illustrazione della merce con grida, clamori, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- e)** il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte, pacchi a sorpresa o con il sistema dell'incanto;
- f)** di accendere fuochi;
- g)** di apportare qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante disponibili;
- h)** di tenere il veicolo adibito al trasporto delle merci nei posteggi in cui non è consentito;

2. L'occupazione dei posteggi resta subordinata al rispetto dei seguenti obblighi:

- a)** di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione, contenendo gli eventuali rifiuti in appositi sacchi, differenziandoli per tipologia e di provvedere al corretto conferimento;
- b)** di agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento o soccorso;
- c)** di esporre in modo ben visibile al pubblico e agli organi addetti al controllo del tesserino di hobbista; gli operatori su aree pubbliche devono esibire l'autorizzazione/SCIA ad ogni richiesta degli organi di vigilanza; i creativi devono disporre di copia della dichiarazione opere dell'ingegno;
- d)** limitare al minimo indispensabile le manovre di entrata e uscita dal posteggio e/o l'accensione del motore del veicolo durante l'orario di svolgimento del mercatino;
- e)** non ostacolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito.

Art. 10) MERCEOLOGIE NON AMMESSE

1. Agli hobbisti è fatto divieto di vendita, scambio ed esposizione delle seguenti tipologie di beni:

- a)** oggetti preziosi;
- b)** oggetti di antiquariato e tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali;
- c)** animali;
- d)** prodotti alimentari, anche se confezionati all'origine, salvo operatori professionali del commercio;

- e) sementi;
- f) strumenti da punta, taglio, armi.

Art. 11) REQUISITI MINIMI DELLE AREE

1. Le aree dovranno sempre possedere le seguenti caratteristiche e i seguenti requisiti minimi:

- a) adeguata superficie in funzione del numero di posteggi che si intendono assegnare;
- b) facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi;
- c) tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno 0,50 metri al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza;
- d) i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 3,50. Limitatamente ai portici, la larghezza dell'area riservata al passaggio degli avventori non potrà essere inferiore a 2 metri misurati tra il muro dell'edificio e l'area di esposizione della merce;
- e) deve essere prevista un'apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti;
- f) tutte le uscite di emergenza di fabbricati attigui alle aree pubbliche destinate al mercatino non dovranno essere ostruite, così come gli ingressi a locali tecnici funzionali alla distribuzione dei servizi pubblici a rete (ad esempio: cabine elettriche) per non ostacolare le operazioni di manutenzione;

Art. 12) SANZIONI

- 1.** Nei casi in cui vengano accertate violazioni, agli hobbisti ed agli altri espositori che partecipano al mercatino si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/1998 e dalla L.R. 12/1999.